



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



G. Fattori

**Diritto "ecclesiastico"
fra retaggi del passato,
problematiche attuali
e sfide future**

S. Baldassarre - J. M. Torròn
H. Mueller - F. Clavairolly
G. Fattori - R. Mazzola
G. Carobene - P. Cavana
P. Consorti - G. Macrì - A. Ferrari
S. Ferrari - N. Colaianni
V. Pacillo - D. Romano

Eclettismo e potenzialità del diritto ecclesiastico nella transizione giuridica pluralista

Gabriele Fattori

Professore ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza

ABSTRACT

Nel passaggio dal vecchio al nuovo millennio le trasformazioni sociali, culturali e giuridiche più profonde chiamano direttamente in causa la religione riflettendosi in modo particolare sulla disciplina giuridica del fenomeno religioso e sulla scienza del diritto ecclesiastico. Le interazioni tra

secolarizzazione, ritrovato ruolo pubblico delle religioni e moltiplicazione delle forme della spiritualità hanno condotto l'ordinamento italiano a un punto di svolta laico e pluralista. Tendenze e acquisizioni giuridiche portano il diritto ecclesiastico a ripensare sé stesso e ad autoriformarsi in varie direzioni con un approccio olistico non limitato ai rapporti Stato/i-Chiesa/e ma esteso ai rapporti tra il Diritto nel suo insieme e la Religione nel suo insieme. Grazie alla propria vocazione interdisciplinare, agli apporti della scienza canonistica e dello studio, anche comparato, dei diritti confessionali, il diritto ecclesiastico sembra così potersi affermare come una delle discipline giuridiche più eclettiche e con i più promettenti margini di crescita.

SOMMARIO

1. Introduzione – 2. Pessimisti o ottimisti? – 3. La transizione e le potenzialità del diritto ecclesiastico – 4. Dal “Church and State” al “Law and Religion”. L’eclettismo del diritto ecclesiastico – 5. La miopia della secolarizzazione e la crisi delle fonti tradizionali del diritto ecclesiastico – 6. Conclusioni.



1. Introduzione

Tra gli studiosi della disciplina giuridica del fenomeno religioso è sempre più frequente interrogarsi sul futuro del diritto ecclesiastico. Ci domandiamo se il diritto ecclesiastico avrà un futuro, quale sarà e cosa potremmo o dovremmo fare per assicurare un futuro al diritto ecclesiastico.

Di certo gli spazi di agibilità accademica e le possibili proiezioni scientifiche del diritto ecclesiastico rispetto alle variabili di contesto non sono facilmente interpretabili. Gli spazi di agibilità accademica sono condizionati da continue riforme dell'ordinamento universitario, che negli effetti non sempre risultano neutre e forse neppure neutrali rispetto a settori scientifico-disciplinari epistemologicamente disomogenei¹. Invece le proiezioni scientifiche del diritto ecclesiastico dipendono dalle potenzialità espansive – reali o presunte – e da sempre più estesi margini di indeterminatezza dell'oggetto stesso degli studi giuridici sulla religione.

Alle variabili oggettive influenti sul contesto, se ne aggiunge una terza, soggettiva: ovvero, l'abilità e/o la capacità degli ecclesiasticisti di far fronte proprio alle variazioni del contesto in cui sono chiamati a operare non soltanto individualmente, ma soprattutto nelle loro espressioni collettivo-comunitarie: il settore scientifico-disciplinare, le associazioni scientifiche, le scuole.

A fare la differenza, di volta in volta, ci sono infatti tanto la minore o maggiore abilità del settore disciplinare "Diritto ecclesiastico e canonico"² di ripensarsi e riposizionarsi con lungimiranza al mutare del quadro ordinamentale dentro un macrosettore o un altro, con una denominazione o un'altra, etc., quanto le maggiori o minori capacità di competere con gli altri saperi su tutti i fronti: nell'invenzione ed esplorazione di nuovi campi di ricerca, nell'aggiorna-

¹ Per una efficace sintesi delle riforme dell'ordinamento universitario fino ai nostri giorni si veda P. CONSORTI, *Conoscere per deliberare. Riflessioni sulla formazione giuridica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 16 (2021), pp. 1-35. Come sottolinea anche l'Autore, l'articolo si pone in linea di ideale continuità con un suo precedente scritto Id., *Non c'è più religione! Né diritto. E noi? Riflessioni a margine dell'indagine sullo stato della disciplina IUS 11 (a.a. 2016/2017)*, ancora in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 39 (2016), pp. 1-30.

² Cfr. le riforme di cui ai D.M. 12 giugno 2012, n. 159 e poi D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 che hanno modificato l'originaria denominazione del settore "Diritto canonico e diritto ecclesiastico" riformulandola in "Diritto ecclesiastico e canonico".



mento e rinnovamento metodologico (si pensi, *in primis*, all'importanza della progettazione della ricerca non solo per la ricerca in sé ma anche per il suo finanziamento), nella comunicazione e disseminazione didattica/scientifica. Per la didattica come per la ricerca, infatti, la comunicazione scientifica ormai richiede una certa familiarità con le tecnologie e, sempre di più, la padronanza dei codici espressivi della comunicazione contemporanea *tout court*. In altre parole, non solo le acquisizioni delle scienze pedagogiche decretano l'obsolescenza delle tradizionali modalità di trasmissione del sapere, ma perfino gli stilemi validi un tempo per il libro scientifico non sono più validi oggi. La stessa monografia, oggi, non potremmo più scriverla, né editarla, né presentarla come avremmo fatto un tempo.

2. Pessimisti o ottimisti?

L'attenzione per le sorti di uno degli insegnamenti più antichi della storia accademica italiana – e al contempo di un settore costituzionalmente nevralgico dell'ordinamento nazionale – divide ottimisti e allarmisti, attendisti e interventisti, difensori e innovatori.

Quanti vedono il bicchiere mezzo vuoto, sono prevalentemente inclini a portare l'attenzione sul dato quantitativo che nonostante un innegabile *trend* al rialzo – anche di una certa consistenza³ – tuttavia non autorizza valutazioni troppo incoraggianti se soppesato comparativamente in relazione al peso specifico delle altre discipline giuridiche, in particolare quelle più complementari e/o concorrenziali rispetto al diritto ecclesiastico. In una comunicazione ufficiale ai soci, la segreteria del direttivo dell'Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso (ADEC), informava che alla fine di gennaio 2022 il settore scientifico disciplinare ssd Ius 11 "Diritto ecclesiastico e canonico" contava 111 posizioni in ruolo⁴ di cui 43 professori ordinari: il dato ci collocava al quart'ultimo posto, «fra Diritto pubblico dell'economia (108

³ Il dato quantitativo davvero rilevante, quello relativo agli ordinari, passa dalle 30 unità dell'anno 2016 (ci trovavamo, cioè, sulla soglia di estinzione del settore disciplinare), alle attuali 44, con due/tre nuovi ordinari in ingresso nei prossimi mesi. Questo dato va apprezzato anche alla luce dei pensionamenti: dal 2016 gli ordinari a riposo sono stati 14. Nel 2023 saliranno a 16. Ciò significa che dal 2016 al 2023 il rinnovamento degli strutturati di Prima Fascia è superiore alle 30 unità. Nei prossimi anni la disciplina avrà una media di 2 pensionamenti /anno.

⁴ Oggi 113.

in ruolo, di cui 38 ordinari) e Diritto dell'Unione europea (143/44)». Al tempo, «in sostanza», 3 ssd avevano «meno di 40 ordinari, 3 fra 41 e 50» fra cui il diritto ecclesiastico, «sei fra 51 e 60 e gli altri 12 oltre 60». In ultima analisi, le recenti rilevazioni restituiscono rapporti di forza interdisciplinari non troppo favorevoli al diritto ecclesiastico e sostanzialmente immutati nonostante vari ingressi in ruolo nel tempo trascorso da allora ad ora. *Rebus sic stantibus*, l'analisi quantitativa comparata dei dati di sistema sembra in effetti non incoraggiare previsioni ottimistiche per il diritto ecclesiastico, soprattutto se valutate nelle loro connessioni e risposdenze con il modello giuridico concorrenziale che ha ispirato le ultime riforme e che è stato applicato trasversalmente al mondo accademico e alla ricerca⁵.

Quanti invece vedono il bicchiere mezzo pieno, ripongono fiducia nel vantaggio competitivo di cui la scienza del diritto ecclesiastico potrebbe beneficiare in ragione della combinazione di due processi simultanei e convergenti. Da un lato, la pluralizzazione della geografia religiosa tra fedi tradizionali autoctone, non autoctone e nuove forme di spiritualità conseguente alla diversificazione della demografia sociale e, dall'altro, una sensibilizzazione collettiva rispetto a diritti e pratiche religiose: sia *favorevole* in linea con un principio inclusivista o libertario/personalista sia, viceversa, *contraria*, ispirata a un principio difensivo e identitario/valoriale⁶.

L'interazione di tali processi sembra poter accrescere indefinitamente la rilevanza pubblicistica del religioso sia come protagonista nelle dinamiche geopolitiche, sia come propulsore degli sviluppi sociogiuridici contemporanei. Conseguentemente il sapere e il metodo del diritto ecclesiastico sembrano destinati a riconquistare centralità nella formazione, nella riflessione scientifica e pubblica, nella costruzione e nelle applicazioni giuridiche⁷. In questa pro-

⁵ S. FERLITO, *Il volto beffardo del diritto. Ragione, economia e giustizia*, Mimesis, Milano-Udine, 2016, p. 163 ss.

⁶ G. FATTORI, *Il dialogo tra diritto costituzionale ed ecclesiastico. Le questioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5/a (2023), pp. 81-95.

⁷ P. CONSORTI, *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Laterza, Bari, 2020, in particolare «Da "Diritto ecclesiastico" a "Diritto e religione"», pp. 3-24; N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni, Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2012, in particolare «Introduzione», pp. 9-20; S. FERRARI, *Diritti e religioni*, in ID. (a cura di), *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 9-21.



spettiva, che considera i contenuti prima dei dati, l'attuale congiuntura storica sembrerebbe dunque offrire al diritto ecclesiastico l'opportunità di avvalersi della propria costitutiva vocazione interdisciplinare per spingersi oltre i confini tematici tradizionali e moltiplicare i propri ambiti di competenza, anche specialistici.

Ma è davvero così? Nelle brevi riflessioni che seguono proveremo infatti a capire se e quanto siano verosimili o al contrario illusorie le potenzialità della ricerca in tema di religione e pertanto se, quanto e quando le stesse possano incoraggiare a guardare con ottimismo il futuro del diritto ecclesiastico. In tale scelta di prospettiva è implicita l'idea che un diritto ecclesiastico competitivo nella sostanza, cioè su temi e contenuti di ricerca, possa recuperare spazio e autorevolezza istituzionali nonostante eventuali avversità di sistema. Quanto invece ai dati normativi e quantitativi di sistema già rilevati, processati e resi noti, non sapremmo aggiungere niente di più o di meglio rispetto alle analisi e alla reportistica recenti degli studiosi più attenti e sensibili allo stato del diritto ecclesiastico anche in virtù di un loro privilegiato punto d'osservazione istituzionale, e infatti richiamate anche nelle righe precedenti⁸.

3. La transizione e le potenzialità del diritto ecclesiastico

La transizione della scienza ecclesiasticistica è in corso da molti anni, in particolare da quando il comporsi di tre eventi in rapida successione ha condotto il nostro ordinamento a un punto di svolta: la riforma neoconcordataria con il superamento del principio confessionista del cattolicesimo di Stato; l'intesa dello Stato italiano con la Tavola Valdese decenni dopo l'estensione costituzionale del metodo della bilateralità alle confessioni di minoranza; e la laicità enunciata come principio supremo dell'ordinamento italiano. A questo passaggio della traiettoria costituzionale repubblicana si riconoscono il valore e la portata di una "svolta pluralista" che se in parte formalizzava acquisizioni

⁸ Ci riferiamo specificamente al fatto che il Prof. Pierluigi Consorti, le cui analisi sullo stato del diritto ecclesiastico alla luce delle riforme dell'ordinamento universitario e delle statistiche sull'organico della disciplina sono citati alla nota 1, ricopre le cariche di: Presidente dell'Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso (ADEC), di Segretario della Conferenza delle associazioni scientifiche di area giuridica (CASAG) e membro della Gdl ANVUR per la revisione delle Riviste scientifiche.

già compiute, d'altra parte anticipava l'evoluzione multicultural e multireligiosa successiva e si preparava a recepirne le implicazioni giuridiche⁹. Ancora oggi gli sviluppi e le potenzialità del diritto ecclesiastico possono interpretarsi alla luce di quella svolta pluralista.

Le più rilevanti e recenti trasformazioni socio-culturali chiamano infatti direttamente in causa la religione riflettendosi in modo particolare sulla disciplina giuridica del fenomeno religioso e sulla scienza del diritto ecclesiastico¹⁰. È possibile proporre una sintesi in cinque voci, ognuna delle quali mette in relazione causa sociale ed effetto giuridico.

1. Il "puzzle religioso"¹¹ che sul piano sociale riflette la demografia etno-culturale ricomposta dai processi migratori, a livello giuridico richiede una sempre più complessa e strategica politica ecclesiastica di implementazione dei principi di laicità e pluralismo in funzione di integrazione/inclusione delle minoranze. Molti osservatori rilevano poi come agli stessi fenomeni sia riconducibile il passaggio da un multiculturalismo originario ("vecchio multiculturalismo") con istanze confessionali avanzate invocando i principi di uguaglianza e non discriminazione a un multiculturalismo "nuovo" che registra crescenti rivendicazioni di diritti confessionali in nome dei principi di autonomia confessionale e libertà religiosa¹².

⁹ F. MARGIOTTA BROGLIO, *Un Concordato «quadro»*, in *Corriere della Sera*, 5 novembre 1974.

¹⁰ Scienza ecclesiasticistica e disciplina giuridica del fenomeno religioso sono in correlazione biunivoca: in alcuni casi sono la ricerca e la dottrina ad anticipare le fonti, sensibilizzando i decisori rispetto ai fenomeni sociali/*trend* culturali e alle possibili/opportune soluzioni giuridiche. Anche se non sempre maturano le condizioni politiche perché le proposte degli esperti ottengano una definitiva formalizzazione, neppure quelle che sembrano ricevere il più largo e trasversale consenso [R. ZACCARIA, S. DOMIANELLO, A. FERRARI, P. FLORIS, R. MAZZOLA (a cura di), *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2019 con prefazione di G. AMATO]. Diversamente, soprattutto nell'ultima fase storica, a suggestionare i ricercatori stimolando nuovi percorsi di studio sono le fonti – positive e giurisprudenziali soprattutto – e il processo democratico inteso nel senso più ampio di collettore, esponente e processore delle istanze sociali.

¹¹ K. MICHALSKI, N. ZU FÜRSTENBERG, *Europa laica e puzzle religioso*, Marsilio, Venezia, 2005 con introduzione di F. MARGIOTTA BROGLIO e postfazione di R. PRODI.

¹² M. HELFAND, *Religious Arbitration and the New Multiculturalism: Negotiating Conflicting Legal Orders*, in *New York University Law Review*, vol. 86, 5, 2011, pp. 1231-1305; P. ANNICCHINO, G. FATTORI, *Diritto ecclesiastico e canonico tra 'vecchio' e 'nuovo' multiculturalismo*, in G. MACRÌ, M. PARISI, V. TOZZI, *Diritto e religione., op. cit.*, pp. 345-365.



2. Sul piano culturale, profano e sacro interagiscono nella combinazione dei processi di globalizzazione, secolarizzazione e moltiplicazione delle forme di spiritualità. Sul piano giuridico questi processi alterano le tradizionali nozioni di “religione”, di “fede” e di “chiesa” la cui dimensione semantica tende a farsi più culturale che teologica, esponenzialmente indeterminata e perciò anche più complicata ed estesa¹³.

3. I progressi delle scienze sperimentali correlati a quelli della tecnica soprattutto in campo medico, psicologico e sociologico ridefiniscono i confini di ciò che è possibile e il perimetro delle materie eticamente sensibili. Sul piano giuridico gli stessi progressi moltiplicano la casistica delle questioni biogiuridiche e si accompagnano a una sempre maggiore rilevanza/tutela dei c.d. diritti della personalità (o di “quarta generazione”) fondata sui principi di autodeterminazione e libertà di coscienza¹⁴.

4. Alle espressioni di violenza e radicalizzazione religiosa dominanti nella narrazione/percezione pubblica del religioso delle ultime due decadi corrisponde, sul piano istituzionale e giuridico, la priorità riconosciuta sia, da un lato, al principio securitario e di prevenzione¹⁵ sia, dall’altro, al problema del bilanciamento tra l’esigenza securitaria e i concorrenti diritti/libertà/interessi costituzionalmente rilevanti, tra i quali, *in primis*, il diritto di libertà religiosa¹⁶.

5. Infine non va dimenticato come e quanto le tecnologie trasformino le religioni. Sul piano più propriamente scientifico il problema del rapporto tra religione e innovazione è sotto esame in tre differenti prospettive di ricerca: *innovation in religion*, *religion in innovation*, *religion of innovation*¹⁷. Sul piano

¹³ Sull’evoluzione del sistema di *Law and Religion* in rapporto all’evoluzione sociale si veda la riflessione di J. PASQUALI CERIOLI, «Mediatic globalization» e propaganda religiosa nella società iperreale, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2021, pp. 119-129. Per un primo approccio al tema si veda invece: R. CALASSO, *L’innominabile attuale*, Adelphi, Milano, 2020.

¹⁴ Cfr. S. BERLINGÒ, *L’ultimo diritto: tensioni escatologiche nell’ordine dei sistemi*, Giappichelli, Torino, 1998.

¹⁵ F. ALICINO (a cura di), *Terrorismo di ispirazione religiosa. Prevenzione e deradicalizzazione nello Stato laico*, Apes, Roma, 2019; F. BATTISTELLI, *La sicurezza e la sua ombra. Terrorismo, panico, costruzione della minaccia*, Donzelli, Roma, 2016.

¹⁶ R. MAZZOLA, *La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazione religiose*, Giuffrè, Milano, 2005; G. FATTORI (a cura di), *Libertà religiosa e sicurezza*, Pacini, Pisa, 2021.

¹⁷ Cfr.: <https://isr.fbk.eu/en/about-us/position-paper/>. In particolare sulla tecnologia come religione si vedano le recenti riflessioni di C. VALERIO, *La tecnologia è religione*, Einaudi, Torino, 2023.



giuridico si pongono invece il problema della regolamentazione etica delle tecniche di datizzazione/profilazione dell'identità religiosa, delle applicazioni delle intelligenze artificiali, della protezione/privacy del dato religiosamente sensibile¹⁸.

In ultima analisi, non si comprenderebbe il «nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano»¹⁹ senza comprendere le tendenze maggiormente influenti tra piano sociale e culturale e le coerenti acquisizioni giuridiche. Ed è in ragione di tali tendenze e acquisizioni che possiamo guardare al diritto ecclesiastico come a una delle discipline giuridiche con i più promettenti margini di crescita.

4. Dal “Church and State” al “Law and Religion”. L'eclettismo del diritto ecclesiastico

Di fronte a un contesto socio-culturale in rapida trasformazione, la dottrina ecclesiasticistica è stata capace di autoriformarsi e sperimentare nuove direttrici di ricerca.

L'eclettismo espresso dal diritto ecclesiastico di nuova generazione può apparire disorganico e velleitario se lo si guarda dal punto d'osservazione ravvicinato del diritto ecclesiastico pre- e post-costituzionale, confessionista o d'inclinazione confessionista, che a lungo si è riconosciuto soprattutto nel diritto concordatario e nella sua specialità ordinamentale. Certamente non tutte le sperimentazioni della ricerca ecclesiasticistica si dimostrano ugualmente convincenti né in futuro si riveleranno ugualmente significative e lungimiranti. Ma una prospettiva di più lungo periodo mostra oggi con chiarezza un costante allontanamento del diritto ecclesiastico dall'orbita del “Church and State” e il suo progressivo ridefinirsi come “Law and Religion”, espressione che rende la materia più riconoscibile a livello internazionale²⁰. Non a caso “Diritto e Religioni-Law and Religion” è la duplice formulazione inglese e italiana adottata per

¹⁸ V. MARANO, *Protezione dei dati personali, libertà religiosa e autonomia delle chiese*, in *I dati personali nel diritto europeo*, a cura di V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 579-590.

¹⁹ L'espressione è tratta da: G.B. VARNIER (a cura di), *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2004.

²⁰ Cfr. M. VENTURA, *Diritto ecclesiastico ed Europa. Dal church and state al law and religion*, in G.B. VARNIER (a cura di), *op. cit.*, pp. 191-216.



il curriculum giuridico del Dottorato di Interesse Nazionale (DIN) in Studi Religiosi di recente istituzione²¹ oltre che, come diremo, proposta dalla Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridica (Casag) e, a quanto risulta, approvata dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN). La prospettiva di “Law and Religion” non abbandona ma integra, sviluppa e supera la convenzionale prospettiva di “Church and State” in una metodologia olistica che analizza in quanto tali ogni intersezione/interazione/interferenza tra giuridico e religioso.

Non è facile tracciare una rappresentazione esaustiva delle linee di ricerca che segnano la nuova rotta del diritto ecclesiastico. Tuttavia è possibile indicare le principali che per ampiezza sembrano poter essere meglio intercettate da un approccio non limitato ai rapporti Stato/i-Chiesa/e ma ai rapporti tra il Diritto nel suo insieme e la Regione nel suo insieme.

La prospettiva comparatistica è stata: a) applicata a uno o più temi specifici e caratterizzanti (il tema della laicità, dello *status* delle confessioni religiose, della bilateralità, etc.); b) oppure sviluppata nella dimensione internazionale dei modelli di relazione Stato/Chiese; c) nella dimensione internazionale e sovranazionale della tutela della libertà; d) entrambe queste ultime ora anche reinterpretate nella chiave geopolitica di Global Law and Religion. Vanno inoltre considerati i tentativi di ricostruire un diritto ecclesiastico europeo e, più

²¹ DM, 14 dicembre 2021, n. 226, art. 11. Coordinato da Alberto Melloni e con sede amministrativa presso UNIMORE, il DIN in Studi Religiosi, di durata quinquennale, prevede tre cicli consecutivi (XXXVIII-XXXIX-XL) a partire dall'a.a. 2022/2023 (<https://www.unimore.it/didattica/dottorato.html?ID=1119>). La declaratoria DIN descrive così il curriculum “Diritto e Religioni”: «è il curriculum che promuove ricerca specialistica rispetto ad ogni possibile interazione tra fenomeno giuridico e fenomeno religioso nella duplice prospettiva del diritto statale/sovranazionale/internazionale e degli ordinamenti confessionali. Il curriculum comprende gli studi in materia di libertà di religione o convinzione, non discriminazione, relazioni giuridico/diplomatiche stati/chiese, diritto vaticano, terzo settore, mediazione interculturale e tutti i temi della tradizione del diritto ecclesiastico. Tra gli ordinamenti religiosi è attribuito un rilievo peculiare all'ordinamento della Chiesa cattolica (il diritto canonico) analizzato nel suo sviluppo storico-istituzionale e nelle costruzioni positive vigenti. Sul piano metodologico, le ricerche potranno svilupparsi anche in chiave storica, comparata e interdisciplinare; dovranno svilupparsi con originalità e piena padronanza delle fonti normative, giurisprudenziali, magisteriali e dottrinali ed essere correttamente analizzate alla luce dei fattori/processi più influenti sull'evoluzione giuridica che interessa il religioso: multireligiosità e nuove religioni; secolarizzazione, riconfessionalizzazione e crescenti rivendicazioni religiose; sfida securitaria, tecnologica, ecologica e dello sviluppo sostenibile».



recentemente, un diritto costituzionale della religione. Anche le linee di ricerca interdisciplinari del diritto ecclesiastico sono state ampliate e aggiornate: si pensi agli apporti della dottrina: *a*) alle nuove questioni biogiuridiche (inizio/fine vita, PMA, surrogazione di maternità, contraccezione preventiva e successiva, etc.); *b*) alle tematiche eticamente sensibili altrettanto nuove (famiglie non matrimoniali, coniugalità, genitorialità, filiazione, adozione, diritti LGTBQIA+, etc.); *c*) al binomio Religione&Economia relativo tanto all'economia religiosa come anche alla religione come attore economico (a livello internazionale, *religion and economics* in almeno quattro prospettive: *economics separate from religion economics; in service of religion; religion in service of economics; religion in union with economics*). Sono nate poi nel diritto ecclesiastico le ricerche sulla multiconfessionalità/multireligiosità e sugli ordinamenti confessionali. Anche in quest'ambito il punto di vista è stato almeno triplice: *a*) quello dei singoli ordinamenti religiosi (ricerche poi trasposte, ad esempio, negli insegnamenti di Diritto islamico); *b*) o il punto di vista dei diritti religiosi sugli ordinamenti civili, per espansione del diritto canonico nel diritto comparato delle religioni; *c*) o il punto di vista degli ordinamenti statuali sugli ordinamenti religiosi per evoluzione del diritto ecclesiastico nel diritto interculturale. Il diritto comparato delle religioni si è così proposto anche come metodo di analisi della multireligiosità inteso a valorizzare diritti e pratiche religiose in un'ottica di laicità positiva e inclusiva. Come diritto interculturale si guarda al diritto ecclesiastico in quanto strumento e nel contempo ai diritti religiosi come campo di mediazione dei conflitti giuridici religiosamente connotati nel contesto democratico²². Del diritto ecclesiastico non vanno poi dimenticate alcune proiezioni più sperimentali, come ad esempio quelle di Security Law²³ e di Religious Diplomacy²⁴.

²² Per una più esauriente ricostruzione delle evoluzioni della scienza ecclesiasticistica sia consentito rinviare a G. FATTORI, *Diritto costituzionale della religione. Repertorio della manualistica e analisi dei percorsi*, Giappichelli, Torino, 2018. Si veda anche: G. MACRI, M. PARISI, V. TOZZI (a cura di), *Diritto e religione. L'evoluzione di un settore della scienza giuridica attraverso il confronto tra quattro libri*, Plectica, Salerno, 2012.

²³ Sia consentito portare l'esempio dell'introduzione degli insegnamenti di "Libertà religiosa e sicurezza", di "Dati religiosi e privacy" e di "Etica e regolazione dell'intelligenza artificiale" nell'Ateneo foggiano.

²⁴ È ad esempio il caso dell'esperienza senese e parmense.



L'insieme delle nuove linee di ricerca del Diritto ecclesiastico si riflette oggi nella declaratoria del gruppo/settore proposta dalla Casag²⁵, anche in tal caso, a quanto sembra, approvata dal CUN.

«Il gruppo/settore [“Diritto e Religione” anche nella proposta Casag, *n.d.A.*] comprende l'attività scientifica e didattico-formativa degli studi relativi alla disciplina giuridica del fenomeno religioso e del pluralismo confessionale, etico e culturale. Gli studi riguardano, anche in chiave comparatistica e interdisciplinare, il diritto nazionale e sovranazionale in materia di religione e credenza e uguaglianza giuridica, le relazioni tra ordinamenti civili e ordinamenti religiosi, il diritto canonico, gli altri diritti religiosi, la loro comparazione ed evoluzione storica. Essi comprendono altresì la mediazione giuridica delle diversità religiose e culturali, anche connesse ai fenomeni migratori, i beni culturali di rilevanza religiosa e confessionale, il diritto vaticano, il Terzo settore e gli enti religiosi. [...]».

Nell'attuale declaratoria del gruppo/settore disciplinare “Diritto ecclesiastico e canonico” si compongono così la tradizionale prospettiva di “Church and State” con la più innovativa prospettiva di “Law and Religion”.

5. La miopia della secolarizzazione e la crisi delle fonti tradizionali del diritto ecclesiastico

Nonostante ampie dimostrazioni di vitalità, tuttavia restano significativamente trasversali alla dottrina una certa inquietudine per lo “smarrimento” del diritto ecclesiastico di fronte «all'imporsi di un habitat giuridico rinnovato»²⁶.

Agli argomenti di natura sociale, culturale e giuridica che risaltano le potenzialità del diritto ecclesiastico si contrappongono argomenti che in effetti consiglierebbero un ottimismo più moderato. Tra i meno incoraggianti va registrata anzitutto una diffusa inconsapevolezza circa l'effettivo ruolo pubblico delle religioni, di quanto e come, cioè, le religioni siano ancora oggi influenti sulle dinamiche sociali, culturali, geopolitiche ed economiche a ogni livello

²⁵ CASAG, *Proposta relativa alle declaratorie dei gruppi disciplinari dell'Area 12 – Scienze giuridiche*, 27 ottobre 2022. Il testo citato omette la parte relativa alla metodologia.

²⁶ M. VENTURA, voce *Diritto ecclesiastico*, in AA.Vv., *Dizionario del sapere storico-religioso del Novecento*, a cura di A. MELLONI, Bologna, Il Mulino, vol. I, pp. 718-739 (citazione a p. 734).



nazionale, regionale e globale. Una rimozione collettiva che non si spiega se non come un riflesso ideologico indotto dalla miopia della secolarizzazione e che suppone al di là di ogni evidenza l'irrelevanza pubblicistica della religione in quanto fatto privato. La miopia della secolarizzazione si ripercuote sulla considerazione del diritto ecclesiastico, spesso percepito come una materia di interesse culturale per giuristi anziché come sapere giuridico strategico nella progettazione delle politiche pubbliche²⁷.

Va anche riconosciuto, del resto, che nella transizione dal "Church and State" al "Law and Religion" il *focus* del diritto ecclesiastico si sposta gradualmente dalla legislazione alla religione, cioè dall'ambito strettamente e propriamente giuridico all'ambito polisemico del religioso. Se questo amplia i campi (potenziali) di competenza e operatività del diritto ecclesiastico, tuttavia alla poliseimia della religione si devono non soltanto gli allarmi per la «fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche»²⁸, cioè del diritto ecclesiastico come detentore esclusivo delle conoscenze indispensabili ad amministrare le nuove dimensioni del religioso ma anche il calo del quoziente di specializzazione del sapere ecclesiasticistico conseguente al processo di contaminazione interdisciplinare.

C'è infine da segnalare la crisi delle fonti del diritto ecclesiastico tradizionalmente inteso e specialmente concordatario, resa ancor più evidente dalla stagione riformatrice del diritto canonico e del diritto vaticano e dai molti stimoli in generale offerti dai diritti confessionali. Il Concordato risulta ormai disapplicato in più parti per effetto dell'azione delle Corti e depotenziato in molte altre per l'incidenza sostanziale del diritto comune nazionale e sovranazionale in materie competitive con quelle miste²⁹. Ne è prova il lungo periodo

²⁷ In tal senso anche la *Lectio Magistralis* dello Italian Special Envoy for the Protection of Freedom of Religion or Belief and Interreligious dialogue A. BENZO, *La libertà religiosa nello spazio internazionale*, tenuta all'Università LUM il 18 aprile 2023.

²⁸ S. FERRARI, *Relazione di apertura senza titolo*, in AA.VV., *Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche e la difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religioso*, Atti dell'incontro annuale degli "Amici dei Quaderni di diritto e politica ecclesiastica" tenutosi il 27 gennaio 2017, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 7 del 2017, pp. 1-103 (la relazione di apertura di Silvio Ferrari è alle pp. 1-4, la citazione a p. 3).

²⁹ V. MARANO, *Le unioni di fatto secondo Bruxelles. Linee di tendenza e alcuni nodi irrisolti in alcuni recenti sviluppi dell'ordinamento comunitario*, in G. DALLA TORRE, C. GULLO, G. BONI (a cura di), *Veritas*



di inattività delle Commissioni governative interministeriali adibite al “Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e le relazioni istituzionali” della Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di essere ricostituite nel maggio 2022³⁰. La crisi del diritto concordatario si riflette nella crisi del paradigma di specialità che storicamente sostiene i rapporti giuridici tra lo Stato italiano e la Santa Sede, ma che in qualche misura certifica anche una specialità del diritto ecclesiastico. I contenuti delle nuove intese con le confessioni acattoliche ripetono i contenuti delle precedenti e non sembrano poter rivitalizzare il diritto ecclesiastico. In tal senso è emblematico della gravità della crisi delle fonti del diritto ecclesiastico il fatto che le intese mancate o ineffettive con Islam, Atei e Testimoni di Geova riescano a stimolare il dibattito scientifico più di quelle approvate anche di recente e operanti. Senza parlare di fonti decisive per l’aggiornamento della disciplina giuridica del fenomeno religioso, come quella legge generale sulla libertà religiosa, che ogni volta sembrano mobilitare un vasto consenso e avvicinarsi all’approvazione, ma il cui *iter* istituzionale, tuttavia, non è mai arrivato a concludersi.

Assistiamo, in ultima analisi, a una crisi delle fonti tradizionali del diritto ecclesiastico che ragioni strutturali e congiunturali fanno temere irreversibile. A certificare questa crisi, si osserva la crescente rilevanza ecclesiasticistica del diritto comune generalista, cioè non specificamente o solo incidentalmente destinato alla disciplina del fenomeno religioso, come ad esempio nel caso della riforma dell’impresa sociale e del terzo settore³¹.

non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet, LEV, Città del Vaticano, 2012, pp. 331-346.

³⁰ La “Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose” è stata ricostituita con DPCM del 12 maggio 2022. La “Commissione consultiva per la libertà religiosa” è stata ricostituita con DPCM del 19 maggio 2022. La “Commissione governativa per l’attuazione delle disposizioni dell’Accordo tra Italia e Santa Sede” è stata ricostituita con DPCM del 5 maggio 2022. La “Commissione avente il compito di procedere alla revisione dell’importo deducibile e alla valutazione del gettito della quota IRPEF al fine di predisporre eventuali modifiche” è stata ricostituita con DPCM del 19 maggio 2022.

³¹ Legge delega, 6 giugno 2016, n. 106; D. Lgs., 40/2017 sul Servizio civile universale; D. Lgs 111/2017 (5X1000); D. Lgs., 112/2017; D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).



6. Conclusioni

Nella transizione del diritto ecclesiastico va affrontata anche la questione della denominazione del gruppo disciplinare: “Diritto ecclesiastico” (e canonico, ovviamente) oppure “Diritto e religione/i”?

Allo stato degli atti, la questione sembrerebbe ormai superata, o quasi. A quanto risulta, infatti, il Consiglio Universitario Nazionale avrebbe già approvato la nuova denominazione di “Diritto e religione” (al singolare) in luogo della precedente. All’aggiornamento della denominazione del gruppo/settore, così come del resto alla sua nuova declaratoria, mancherebbe dunque soltanto la definitiva ufficializzazione per decreto ministeriale. Come si è detto, invece, “Diritto e Religioni” (questa volta al plurale) è già stata acquisita come denominazione del *curriculum* giuridico del neonato Dottorato di Interesse Nazionale in Studi Religiosi.

Lo stato delle cose non impedisce tuttavia di proporre al dibattito tuttora in corso qualche spunto di riflessione.

De iure condendo et de iure condito non c’è dubbio che le nuove denominazioni scientifico-amministrative della disciplina debbano considerarsi maggiormente rispondenti alla sua effettiva evoluzione scientifica nella lettura che ne abbiamo dato in queste pagine oltre che alla più agevole identificazione internazionale del Diritto ecclesiastico come “Law and Religion”. Restando sul piano dell’analisi scientifica, va nondimeno osservato che nella formulazione “Diritto e Religione/i” si perde il riferimento letterale e specifico al “Diritto canonico”. Ne fa le veci un riferimento implicito e generico agli ordinamenti confessionali come implicazione del termine “religione/i”.

Tuttavia quella relativa alla denominazione del settore non è solo una questione scientifica, ma è altrettanto una scelta strategica. Da questo punto di vista la scelta di abbandonare l’originaria denominazione “Diritto ecclesiastico e canonico” è meno scontata. Anche alla luce dell’esperienza³² ragioni di segno

³² Se ad esempio guardo all’esperienza nell’Ateneo foggiano, dove ho la responsabilità degli insegnamenti Ius 11 per il Dipartimento di Giurisprudenza, il corso (opzionale) di “Diritto e Religione” introdotto nell’a.a. 2016/17 e proposto anche nella denominazione anglosassone e con un testo d’esame in lingua inglese (M. VENTURA, *Religion and law in Italy*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2013) ad uso specifico degli studenti del programma Erasmus, è rimasto senza studenti fino alla sua chiusura, tre anni dopo. Si tratta, naturalmente, di un’esperienza non assolutizzabile e il cui esito è di certo riconducibile a un complesso insieme di variabili e concause a partire, ovviamente, dal carattere “fondamentale” o “opzionale” dell’insegnamento.



opposto militano a favore e/o contro le possibili opzioni di denominazione.

Bisognerebbe riflettere, ad esempio, se la denominazione “Diritto ecclesiastico e canonico” possa considerarsi ancora oggi più efficace nell’offerta formativa delle Classi di Laurea a indirizzo giuridico e, al loro interno, per i Corsi di laurea più professionalizzanti per un duplice ordine di motivazioni: in generale, per una formulazione a più alta connotazione specialistica; ma in particolare, e principalmente, in virtù di un richiamo espresso all’ordinamento della Chiesa cattolica. Il richiamo al diritto canonico potrebbe infatti a sua volta rivelarsi doppiamente strategico per il riferimento sia ad una formazione canonistica potenzialmente fruibile in una realtà ordinamentale molto nota e capillare soprattutto in Italia sia, indirettamente, allo studio dei diritti confessionali a cui si devono alcuni dei più riconoscibili sviluppi della disciplina.

Viceversa, benché possa forse risultare meno intellegibile per aspiranti giuristi, la denominazione “Diritto e Religione” possiede una semantica interdisciplinare marcata e una maggior spendibilità internazionale e nella divulgazione culturale, ma soprattutto, per quanto riguarda la didattica, un’attrattiva per i piani di studio di una ben più vasta platea di studenti rispetto a discipline giuridiche meno versatili.